

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/53/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 APRILE 2014 CONCERNENTE L'ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLA MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO DI APPARECCHIATURE RADIO E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/5/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B, numero 29);

VISTO il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;

VISTO il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 30 ottobre 2002, n. 275, recante regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, recante codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

VISTO il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, recante attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;

VISTA la direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica;

VISTA la direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione;

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, recante attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare gli articoli 31 e 32;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 2016;

ACQUISITO il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2014/53/UE, detta le norme per la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio delle apparecchiature radio.
2. Il presente decreto non si applica alle apparecchiature elencate nell'allegato I.
3. Il presente decreto non si applica alle apparecchiature radio usate esclusivamente nelle attività concernenti la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato e nelle attività dello Stato in materia di diritto penale.
4. Alle apparecchiature radio che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto non si applica la direttiva 2014/35/UE e la relativa normativa di attuazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per.
 - a) «apparecchiatura radio»: un prodotto elettrico o elettronico che emette ovvero riceve intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione o radiodeterminazione o un prodotto elettrico o elettronico che deve essere completato con un accessorio, come un'antenna, per poter emettere ovvero ricevere intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione o radiodeterminazione;
 - b) «radio comunicazione»: comunicazione per mezzo di onde radio;
 - c) «radiodeterminazione»: determinazione della posizione, della velocità ovvero di altre caratteristiche di un oggetto o l'ottenimento di informazioni relative a tali parametri grazie alle proprietà di propagazione delle onde radio;
 - d) «onde radio»: onde elettromagnetiche di frequenza inferiore a 3000 GHz, propagate nello spazio senza guida artificiale;
 - e) «interfaccia radio»: le specifiche dell'uso regolamentato dello spettro radio;

- f) «classe di apparecchiatura radio»: classe che identifica particolari categorie di apparecchiature radio che, ai sensi del presente decreto, sono considerate simili e quelle interfacce radio per le quali l'apparecchiatura radio è destinata;
- g) «interferenze dannose»: interferenze dannose, quali definite all'articolo 2, lettera r), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio attuata con il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni;
- h) «perturbazioni elettromagnetiche»: perturbazioni elettromagnetiche quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/30/UE e la relativa normativa di attuazione;
- i) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di apparecchiature radio per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- l) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di apparecchiature radio sul mercato dell'Unione;
- m) «messa in servizio»: il primo utilizzo di un'apparecchiatura radio nell'Unione da parte dell'utilizzatore finale;
- n) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica apparecchiature radio o le fa progettare o fabbricare, e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
- o) «rappresentante autorizzato»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
- p) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione apparecchiature radio originarie di un Paese terzo;
- q) «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione apparecchiature radio sul mercato;
- r) «operatori economici»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;
- s) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che l'apparecchiatura radio deve soddisfare;
- t) «norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
- u) «accreditamento»: accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
- v) «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;
- z) «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare che i requisiti essenziali del presente decreto relativi alle apparecchiature radio siano stati soddisfatti;
- aa) «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità;
- bb) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un'apparecchiatura radio già messa a disposizione dell'utilizzatore finale;
- cc) «ritiro»: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio presenti nella catena di fornitura;
- dd) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
- ee) «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'apparecchiatura radio è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;
- ff) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
- gg) «Commissione»: la Commissione europea.

2. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea per stabilire se determinate categorie di prodotti elettrici o elettronici rientrino o meno nella definizione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.

ART. 3

(Requisiti essenziali)

1. Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo da garantire:
 - a) la protezione della salute e della sicurezza di persone e di animali domestici e beni, compresi gli obiettivi riguardanti i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/35/UE e la relativa normativa di attuazione, ma senza applicazione di limiti minimi di tensione;
 - b) un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva 2014/30/UE e la relativa normativa di attuazione.
2. Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo da utilizzare efficacemente lo spettro radio e supportare l'uso efficiente dello spettro radio stesso al fine di evitare interferenze dannose.
3. Le apparecchiature radio di determinate categorie o classi sono fabbricate in modo tale da garantire la conformità ai seguenti requisiti essenziali:
 - a) interagire con accessori, in particolare con caricabatteria standardizzati;
 - b) interagire con altre apparecchiature radio via rete;
 - c) poter essere collegate a interfacce del corrispondente tipo in tutta l'Unione;
 - d) non danneggiare la rete o il suo funzionamento, né abusare delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio;
 - e) contenere elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato;
 - f) supportare caratteristiche speciali che consentano di tutelarsi dalle frodi;
 - g) supportare caratteristiche speciali che consentano l'accesso ai servizi d'emergenza;
 - h) supportare caratteristiche speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili;
 - i) supportare caratteristiche speciali che garantiscano che sia caricato un software nell'apparecchiatura radio, soltanto se è stata dimostrata la conformità della combinazione dell'apparecchiatura radio e del software.
4. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati, adottati dalla Commissione europea che specificano a quali categorie o classi di apparecchiature radio si applicano ciascuno dei requisiti di cui al precedente comma, lettere da a) ad i).

ART. 4

(Fornitura di informazioni sulla conformità delle combinazioni di apparecchiature radio e software)

1. I fabbricanti di apparecchiature radio e di software che consentono il funzionamento previsto delle apparecchiature radio forniscono al Ministero e alla Commissione europea informazioni sulla conformità delle combinazioni previste di apparecchiature radio e software ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3. Dette informazioni sono il risultato di una valutazione della conformità realizzata conformemente all'articolo 17 e sono fornite sotto forma di dichiarazione di conformità comprendente gli elementi di cui all'allegato VI. A seconda delle combinazioni

specifiche di apparecchiature radio e software, le informazioni identificano precisamente le apparecchiature radio e il software valutati e sono continuamente aggiornate.

2. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati, adottati dalla Commissione europea che specificano a quali categorie o classi di apparecchiature radio si applicano ciascuno dei requisiti di cui al comma 1.
3. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea che stabiliscono le modalità operative della messa a disposizione delle informazioni sulla conformità applicabili alle categorie e alle classi specificate dagli atti delegati adottati conformemente al comma 2.

ART. 5

(Registrazione dei tipi di apparecchiatura radio in talune categorie)

1. A decorrere dal 12 giugno 2018 i fabbricanti registrano i tipi di apparecchiatura radio nelle categorie di apparecchiature caratterizzate da un basso livello di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 nel sistema centrale di cui al comma 4 del presente articolo, prima che tali apparecchiature radio siano immesse sul mercato. In sede di registrazione di detti tipi di apparecchiature radio i fabbricanti forniscono parte oppure, ove ciò sia giustificato, tutti gli elementi della documentazione tecnica di cui alle lettere a), d), e), f), g), h) ed i) dell'allegato V. I fabbricanti appongono sulle apparecchiature radio immesse sul mercato un numero di registrazione attribuito dalla Commissione europea a ciascun tipo registrato di apparecchiatura radio.
2. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati, adottati dalla Commissione che specificano a quali categorie di apparecchiature radio si applica il requisito di cui al comma 1, nonché gli elementi della documentazione tecnica da fornire.
3. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione che stabiliscono le modalità operative della registrazione nonché dell'apposizione del numero di registrazione sulle apparecchiature radio applicabili alle categorie specificate dagli atti delegati adottati conformemente al comma 2.
4. I fabbricanti, attraverso il sistema centrale messo a disposizione dalla Commissione registrano le informazioni richieste.
5. L'impatto degli atti delegati di cui al comma 2 è valutato dalle relazioni previste all'articolo 47 del presente decreto.

ART. 6

(Messa a disposizione sul mercato)

1. E' consentita la messa a disposizione sul mercato solo delle apparecchiature radio che si conformano al presente decreto. Il Ministero adotta i provvedimenti necessari a garantire il rispetto del presente articolo.

ART. 7

(Messa in servizio e uso)

1. Sono consentiti la messa in servizio e l'uso delle apparecchiature radio se, adeguatamente installate, sottoposte a manutenzione e usate ai fini cui sono destinate, sono conformi al presente decreto. Fatti salvi i propri obblighi a norma della decisione n. 676/2002/CE e le condizioni allegate alle autorizzazioni per l'uso delle frequenze conformemente al diritto dell'Unione, in

particolare l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2002/21/CE e la relativa normativa di attuazione, il Ministero può solamente introdurre requisiti supplementari per la messa in servizio o l'uso di apparecchiature radio, incluso, tra gli altri, il rispetto del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze, per motivi legati ad un utilizzo più efficace ed efficiente dello spettro radio, per evitare interferenze dannose, per evitare perturbazioni elettromagnetiche o per motivi legati alla salute pubblica.

ART. 8

(Notifica delle specifiche delle interfacce radio e assegnazione delle classi di apparecchiature radio)

1. Conformemente alla procedura di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 il Ministero notifica le interfacce radio che intende regolamentare, ad eccezione:
 - a) delle interfacce radio che sono pienamente conformi alle decisioni della Commissione sull'utilizzo armonizzato dello spettro radio adottate in applicazione della decisione n. 676/2002/CE; ~~e~~
 - b) delle interfacce radio che, in base agli atti di esecuzione adottati ai sensi del comma 2 del presente articolo, corrispondono ad apparecchiature radio che possono essere messe in servizio e utilizzate senza restrizioni all'interno dell'Unione.
2. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione che stabiliscono l'equivalenza tra le interfacce radio notificate e assegnano una classe di apparecchiatura radio, i cui particolari sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

ART. 9

(Libera circolazione delle apparecchiature radio)

1. Non è ostacolata, per motivi attinenti agli aspetti disciplinati dal presente decreto, la messa a disposizione sul mercato nel territorio nazionale di apparecchiature radio conformi al presente decreto.
2. In occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili, è ammessa l'esposizione di apparecchiature radio che non rispettano il presente decreto, purché un'indicazione visibile segnali chiaramente che tali apparecchiature non possono essere messe a disposizione sul mercato o messe in servizio fino a quando esse non siano state rese conformi al presente decreto. La dimostrazione di apparecchiature radio può avvenire solo a condizione che siano state adottate misure adeguate, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, per evitare interferenze dannose, perturbazioni elettromagnetiche e rischi per la salute o la sicurezza di persone, animali domestici o beni.

CAPO II

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

ART. 10

(Obblighi dei fabbricanti)

1. All'atto dell'immissione delle loro apparecchiature radio sul mercato, i fabbricanti assicurano che siano state progettate e fabbricate conformemente ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3.

2. I fabbricanti provvedono affinché le apparecchiature radio siano costruite in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio.
3. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'articolo 21 ed eseguono o fanno eseguire la relativa procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 17. Qualora la conformità dell'apparecchiatura radio alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura di valutazione della conformità, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.
4. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio è stata immessa sul mercato.
5. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme al presente decreto. I fabbricanti tengono in debito conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell'apparecchiatura radio, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o di altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità dell'apparecchiatura radio. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dall'apparecchiatura radio, i fabbricanti, per proteggere la salute e l'incolumità degli utilizzatori finali, eseguono una prova a campione sull'apparecchiatura radio messa a disposizione sul mercato, verificano, e, se presenti, mantengono un registro dei reclami, delle non conformità e dei richiami delle apparecchiature radio non conformi, e informano i distributori di tale monitoraggio.
6. I fabbricanti garantiscono che sulle apparecchiature radio da loro immesse sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure qualora le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchiatura radio.
7. I fabbricanti indicano sull'apparecchiatura radio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, qualora le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura non lo consentano, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchiatura radio. L'indirizzo indica un unico punto presso cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente.
8. I fabbricanti garantiscono che l'apparecchiatura radio sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente. Le istruzioni contengono le informazioni necessarie per l'uso dell'apparecchiatura radio conformemente alla sua destinazione d'uso. Tali informazioni comprendono anche una descrizione degli eventuali accessori e componenti, compreso il software, ove gli stessi consentano all'apparecchiatura radio di funzionare come previsto. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. Per le apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio devono essere inoltre fornite le seguenti informazioni:
 - a) bande di frequenza di funzionamento dell'apparecchiatura radio;
 - b) massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio.
9. I fabbricanti garantiscono che ogni singola apparecchiatura radio sia accompagnata da una copia della dichiarazione di conformità UE o da una dichiarazione di conformità UE semplificata. Se è fornita una dichiarazione di conformità UE semplificata, essa deve contenere l'esatto indirizzo

Internet presso il quale è possibile ottenere il testo completo della dichiarazione di conformità UE.

10. In presenza di restrizioni applicabili alla messa in servizio o di requisiti in materia di autorizzazione per l'uso, le informazioni disponibili sull'imballaggio consentono di individuare gli Stati membri o la zona geografica all'interno di uno Stato membro in cui sussistono restrizioni alla messa in servizio o requisiti in materia di autorizzazione per l'uso. Tali informazioni devono essere completate nelle istruzioni accluse all'apparecchiatura radio. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione che specificano le modalità di presentazione di tali informazioni.
11. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un'apparecchiatura radio da essi immessa sul mercato non sia conforme al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale apparecchiatura radio, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'apparecchiatura radio presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente l'autorità di sorveglianza, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa nonché i relativi risultati.
12. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'apparecchiatura radio al presente decreto, in lingua italiana o in lingua inglese. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dall'apparecchiatura radio da essi immessa sul mercato.

ART. 11

(Rappresentanti autorizzati)

1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, e l'obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all'articolo 10, comma 3, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
 - a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di sorveglianza del mercato la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio è stata immessa sul mercato;
 - b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'apparecchiatura radio;
 - c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dall'apparecchiatura radio che rientra nel mandato del rappresentante autorizzato.

ART. 12

(Obblighi degli importatori)

1. Gli importatori immettono sul mercato solo apparecchiature radio conformi.
2. Prima di immettere un'apparecchiatura radio sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 17 e che le apparecchiature radio siano costruite in modo tale da poter essere

utilizzate in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura CE sia apposta sull'apparecchiatura radio, che quest'ultima sia accompagnata dalle informazioni e dai documenti di cui all'articolo 10, commi 8, 9 e 10, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 6 e 7. L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un'apparecchiatura radio non sia conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, non immette l'apparecchiatura radio sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme. Inoltre, quando l'apparecchiatura radio presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di sorveglianza del mercato.

3. Gli importatori indicano sull'apparecchiatura radio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchiatura radio. Sono inclusi i casi in cui le dimensioni dell'apparecchiatura radio non consentono l'apposizione di tali informazioni oppure i casi in cui gli importatori dovrebbero aprire l'imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sull'apparecchiatura radio. Le informazioni relative al contatto sono almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente.
4. Gli importatori garantiscono che l'apparecchiatura radio sia accompagnata da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente.
5. Gli importatori garantiscono che, mentre un'apparecchiatura radio è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3.
6. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dall'apparecchiatura radio, gli importatori eseguono, per proteggere la sicurezza degli utilizzatori finali, una prova a campione sull'apparecchiatura radio messa a disposizione sul mercato, verificano, e, se presenti, mantengono un registro dei reclami, delle non conformità e dei richiami delle apparecchiature radio non conformi, e informano i distributori di tale monitoraggio.
7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un'apparecchiatura radio da essi immessa sul mercato non sia conforme al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale apparecchiatura radio, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'apparecchiatura radio presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente l'autorità di sorveglianza, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
8. Per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio è stata immessa sul mercato gli importatori conservano la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di sorveglianza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sarà messa a disposizione di tali autorità.
9. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono tempestivamente a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'apparecchiatura radio in lingua italiana o in lingua inglese. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati da apparecchiature radio da essi immesse sul mercato.

ART. 13

(Obblighi dei distributori)

1. Quando mettono un'apparecchiatura radio a disposizione sul mercato, i distributori si comportano con la dovuta diligenza ed applicano le prescrizioni del presente decreto.
2. Prima di mettere l'apparecchiatura radio a disposizione sul mercato i distributori verificano che essa rechi la marcatura CE, sia accompagnata dalla documentazione necessaria in base al presente decreto nonché dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui rispettivamente all'articolo 10, comma 2 e commi da 6 a 10, e all'articolo 12, comma 3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un'apparecchiatura radio non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 3, non mette l'apparecchiatura radio a disposizione sul mercato fino a quando essa non sia stata resa conforme. Inoltre, se l'apparecchiatura radio presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di sorveglianza del mercato.
3. I distributori garantiscono che, mentre l'apparecchiatura radio è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3.
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che l'apparecchiatura radio da essi messa a disposizione sul mercato non sia conforme al presente decreto si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale apparecchiatura radio, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'apparecchiatura radio presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente l'autorità di sorveglianza, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'apparecchiatura radio. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dall'apparecchiatura radio da essi messa a disposizione sul mercato.

ART. 14

(Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori)

1. Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 10 quando immette sul mercato un'apparecchiatura radio con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un'apparecchiatura radio già immessa sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità al presente decreto.

ART. 15

(Identificazione degli operatori economici)

1. Gli operatori economici indicano alle autorità di sorveglianza che ne facciano richiesta:
 - a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro apparecchiature radio;
 - b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito apparecchiature radio.
2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito un'apparecchiatura radio e per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito un'apparecchiatura radio.

CAPO III
CONFORMITÀ DELLE APPARECCHIATURE RADIO

ART. 16

(Presunzione di conformità delle apparecchiature radio)

1. Le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, contemplati in tali norme o parti di esse.

ART. 17

(Procedure di valutazione della conformità)

1. Il fabbricante effettua una valutazione di conformità dell'apparecchiatura radio rispetto ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3. Nella valutazione di conformità sono prese in considerazione tutte le condizioni di funzionamento cui le apparecchiature sono destinate; per il requisito essenziale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), la valutazione tiene altresì conto delle condizioni ragionevolmente prevedibili. Per le apparecchiature radio che possono assumere diverse configurazioni, con la valutazione di conformità si conferma altresì che le apparecchiature radio soddisfano la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 in tutte le possibili configurazioni.
2. I fabbricanti dimostrano la conformità dell'apparecchiatura radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, utilizzando una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:
 - a) il controllo interno della produzione di cui all'allegato II;
 - b) l'esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione di cui all'allegato III;
 - c) la conformità basata sulla garanzia di qualità totale di cui all'allegato IV.
3. Se, per la valutazione della conformità delle apparecchiature radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, il fabbricante ha applicato norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, egli utilizza una delle procedure seguenti:
 - a) il controllo interno della produzione di cui all'allegato II;
 - b) l'esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione di cui all'allegato III;
 - c) la conformità basata sulla garanzia di qualità totale di cui all'allegato IV.
4. Se per la valutazione della conformità delle apparecchiature radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, il fabbricante non ha applicato o ha applicato solo in parte norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, o nel caso in cui non esistano norme armonizzate applicabili, le apparecchiature radio sono sottoposte, per verificarne la conformità a tali requisiti essenziali, a una delle seguenti procedure:
 - a) l'esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione di cui all'allegato III;
 - b) la conformità basata sulla garanzia di qualità totale di cui all'allegato IV.

ART. 18

(Dichiarazione di conformità UE)

1. La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3.
2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato VI, contiene gli elementi indicati in tale allegato ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta in lingua italiana. La dichiarazione di conformità UE semplificata di cui all'articolo 10, comma 9, contiene gli elementi di cui all'allegato VII ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta in lingua italiana. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile sul sito Internet indicato nella dichiarazione di conformità UE semplificata, tradotto in lingua italiana.
3. Se all'apparecchiatura radio si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, è compilata un'unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
4. Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell'apparecchiatura radio ai requisiti del presente decreto.

ART. 19

(Principi generali della marcatura CE)

1. La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. Vista la natura delle apparecchiature radio, l'altezza della marcatura CE apposta su tali apparecchiature può essere inferiore a 5 mm, purché rimanga visibile e leggibile.

ART. 20

(Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE e del numero di identificazione dell'organismo notificato)

1. La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull'apparecchiatura radio o sulla relativa targhetta, a meno che ciò non sia possibile o non sia consentito a causa della natura dell'apparecchiatura radio. La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile e leggibile sull'imballaggio.
2. La marcatura CE è apposta sull'apparecchiatura radio prima della sua immissione sul mercato.
3. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora sia applicata la procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato IV. Il numero di identificazione dell'organismo notificato ha la stessa altezza della marcatura CE. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo notificato stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.
4. Il Ministero assume le iniziative necessarie per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuove le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.

ART. 21

(Documentazione tecnica)

1. La documentazione tecnica contiene tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità delle apparecchiature radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3. Essa include almeno gli elementi indicati nell'allegato V.
2. La documentazione tecnica è preparata prima dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura radio ed è continuamente aggiornata.
3. La documentazione tecnica e la corrispondenza riguardanti la procedura di esame UE del tipo sono redatte in lingua italiana o in lingua inglese.
4. Se la documentazione tecnica non è conforme ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, e di conseguenza non fornisce dati o mezzi pertinenti sufficienti ad assicurare la conformità dell'apparecchiatura radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, l'autorità di sorveglianza del mercato può chiedere al fabbricante o all'importatore di far eseguire, a loro spese, una prova da un laboratorio accreditato dall'autorità di sorveglianza del mercato, ai sensi del decreto del Ministro delle comunicazioni 25 febbraio 2002, n. 84, entro un termine specifico al fine di verificare la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3.

CAPO IV

NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

ART. 22

(Autorizzazione e notifica)

1. Il Ministero autorizza e notifica gli organismi di valutazione di conformità ad eseguire, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma del presente decreto.
2. Gli oneri relativi alle attività di notifica, autorizzazione, rinnovo e controllo degli organismi di valutazione della conformità, eseguite dal Ministero, sono a carico dei medesimi organismi.
3. Le spese di effettuazione delle attività di cui al comma 2 rientrano nelle prestazioni delle attività eseguite per conto terzi secondo la normativa vigente in materia.

ART. 23

(Procedure di autorizzazione e di notifica)

1. Il Ministero è responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per l'autorizzazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo 28.
2. Le procedure di cui al comma 1 relative agli organismi di valutazione della conformità, nonché il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 dall'organismo nazionale di accreditamento individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99, fatte salve le procedure autorizzative dell'organismo notificato del Ministero, che vengono effettuate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008. L'autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto l'accREDITAMENTO ed è rilasciata entro trenta giorni dalla domanda dell'organismo corredata del

relativo certificato di accreditamento, con decreto del Ministero dello sviluppo economico. Il decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

3. Le modalità di svolgimento dell'attività di cui al primo periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'organismo nazionale di accreditamento e i Ministeri interessati sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per quanto applicabili le prescrizioni di cui all'articolo 24, comma 1, ed adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.
4. Il Ministero dello sviluppo economico assume piena responsabilità per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma 3.

ART. 24

(Prescrizioni relative all'autorità di notifica)

1. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità di notifica e ai fini dell'attività di autorizzazione, nonché l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell'attività di valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative attività nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformità;
 - b) in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle attività;
 - c) in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione;
 - d) evitando di offrire ed effettuare attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale;
 - e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute;
 - f) assegnando a tali attività un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.

ART. 25

(Obbligo di informazione a carico dell'autorità di notifica)

1. Il Ministero informa la Commissione europea delle procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.

ART. 26

(Prescrizioni relative agli organismi notificati)

1. Ai fini della notifica, l'organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 11.
2. L'organismo di valutazione della conformità è disciplinato a norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalità giuridica.
3. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione e dal prodotto che valuta. Un organismo appartenente a un'associazione

d'impresa o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione delle apparecchiature radio che esso valuta può essere ritenuto un organismo del genere a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

4. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione delle apparecchiature radio sottoposti alla sua valutazione, né il rappresentante di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l'uso delle apparecchiature radio valutate che sono necessarie per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di tali apparecchiature radio per scopi privati. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, fabbricazione o costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali apparecchiature radio, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza. Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.
5. Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.
6. L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base agli allegati III e IV per cui è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità. L'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità. In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di apparecchiatura radio per i quali è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:
 - a) il personale necessario con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;
 - b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure; una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;
 - c) le necessarie procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia delle apparecchiature radio in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.
7. Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di quanto segue:
 - a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità in relazione a cui l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;

- b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;
 - c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione e delle normative nazionali;
 - d) la capacità di elaborare certificati di esame UE del tipo o approvazioni dei sistemi di qualità, registri e verbali atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
8. È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
9. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.
10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma degli allegati III e IV o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne nei confronti delle autorità nazionali competenti in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.
11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti, alle attività normative nel campo delle apparecchiature radio e della pianificazione delle frequenze, nonché alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione, o garantiscono che il loro personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

ART. 27

(Presunzione di conformità degli organismi notificati)

1. Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 26 nella misura in cui le norme applicabili armonizzate includano tali prescrizioni.

ART. 28

(Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati)

1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 26 e ne informa di conseguenza il Ministero.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.

4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma degli allegati III e IV.

ART. 29

(Domanda di notifica)

1. L'organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di autorizzazione al Ministero finalizzata alla notifica.
2. La domanda di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità delle apparecchiature radio per le quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 26.

ART. 30

(Procedura di notifica)

1. Il Ministero autorizza solo gli organismi di valutazione della conformità che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 26.
2. Il Ministero notifica gli organismi di cui al comma 1 alla Commissione europea e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione europea.
3. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità e le apparecchiature radio interessate, nonché la relativa attestazione di competenza.
4. L'organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non vengono sollevate obiezioni da parte della Commissione europea o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica nei casi in cui sia usato un certificato di accreditamento, o entro due mesi dalla notifica qualora non sia usato un certificato di accreditamento. Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai sensi del presente decreto.
5. Il Ministero informa la Commissione europea e gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo apportate successivamente alla notifica.

ART. 31

(Elenchi degli organismi notificati)

1. L'elenco degli organismi notificati a norma del presente decreto, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati, è a disposizione del pubblico sul sito istituzionale della Commissione.

ART. 32

(Modifiche delle notifiche)

1. Qualora accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 26 o non adempie ai suoi obblighi, il Ministero limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o

dell'inadempimento di tali obblighi. Il Ministero informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.

2. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, il Ministero prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano rese disponibili per l'attività di sorveglianza del mercato.

ART. 33

(Contestazione della competenza degli organismi notificati)

1. Il Ministero fornisce alla Commissione europea, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo notificato in questione, nei casi in cui la Commissione europea abbia dubbi o siano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto.
2. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, l'atto di esecuzione che la Commissione europea ha adottato qualora la stessa accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notifica. Ai sensi del medesimo atto, il Ministero adotta le misure correttive necessarie e, all'occorrenza, ritira la notifica.

ART. 34

(Obblighi operativi degli organismi notificati)

1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui agli allegati III e IV.
2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia delle apparecchiature radio in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione. Nel far ciò rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità dell'apparecchiatura radio al presente decreto.
3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di cui all'articolo 3 o le norme armonizzate corrispondenti o altre specifiche tecniche non siano stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato di esame UE del tipo o un'approvazione del sistema di qualità.
4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato di esame UE del tipo o di un'approvazione del sistema di qualità riscontri che un'apparecchiatura radio non è più conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato di esame UE del tipo oppure l'approvazione del sistema di qualità.
5. Qualora non siano prese misure correttive o queste ultime non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati di esame UE del tipo o le approvazioni del sistema di qualità, a seconda dei casi.

ART. 35

(Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati)

1. Avverso le decisioni degli organismi notificati può essere espletata l'apposita procedura di ricorso a tal fine indicata dall'organismo nazionale di accreditamento.

ART. 36

(Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati)

1. Gli organismi notificati informano il Ministero:
 - a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato di esame UE del tipo o di un'approvazione del sistema di qualità conformemente alle disposizioni degli allegati III e IV;
 - b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito o sulle condizioni della notifica;
 - c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di sorveglianza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;
 - d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. Conformemente alle disposizioni degli allegati III e IV, gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente decreto, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e coprono le stesse categorie di apparecchiature radio, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformità.
3. Gli organismi notificati adempiono agli obblighi di informazione di cui agli allegati III e IV.

ART. 37

(Scambio di esperienze)

1. Il Ministero partecipa allo scambio di esperienze organizzato dalla Commissione europea tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.

ART. 38

(Coordinamento degli organismi notificati)

1. Il Ministero richiede agli organismi notificati la partecipazione, direttamente o mediante rappresentanti designati, al lavoro del gruppo settoriale di organismi notificati, quale sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati, istituito dalla Commissione europea.

CAPO V

SORVEGLIANZA DEL MERCATO, CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE RADIO E PROCEDURA DI SALVAGUARDIA

ART. 39

(Sorveglianza del mercato e controllo delle apparecchiature radio)

1. Il Ministero è l'autorità di sorveglianza del mercato ed effettua tale attività anche in collaborazione con gli organi di Polizia di cui all'articolo 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico competenti per la

materia disciplinata dal presente decreto ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014, e successive modificazioni, irrogano le sanzioni di cui all'articolo 46.

2. Il Ministero effettua la sorveglianza sulla conformità a quanto stabilito dal presente decreto delle apparecchiature immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione sul mercato e di quelle messe in esercizio, anche mediante prelievo delle apparecchiature medesime, conformemente agli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. In particolare controlla in modo appropriato e su scala adeguata le caratteristiche delle apparecchiature radio attraverso verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e di laboratorio, sulla base di adeguato campionamento. In tale attività tiene conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni. Ai fini del presente articolo e dei successivi articoli da 40 a 43, gli operatori economici cooperano, ove necessario, con il Ministero. I controlli sono effettuati secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Le verifiche di laboratorio di cui al comma 2 hanno lo scopo di accertare la rispondenza delle apparecchiature ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, alle norme armonizzate di cui all'articolo 16 e alle altre specifiche tecniche utilizzate dal fabbricante, se applicate, e sono effettuate presso i laboratori dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione o presso laboratori privati accreditati secondo la procedura richiamata al comma 4; se non esistono laboratori accreditati allo scopo, le prove sono effettuate sotto la responsabilità di un organismo notificato. Il Ministero accredita i laboratori di prova sentita una commissione tecnico-consultiva, nominata dal Ministero stesso, di cui sono chiamati a far parte almeno un rappresentante per ciascuno degli organismi di normazione italiani. I laboratori di prova accreditati effettuano le prove di conformità delle apparecchiature alle norme per le quali hanno ricevuto l'accreditamento.
4. I laboratori di prova accreditati non possono dipendere direttamente dall'organizzazione del fabbricante o di un operatore di rete ovvero di un fornitore di servizi di comunicazione elettronica; devono essere liberi da influenze esterne, possedere un'adeguata capacità per quanto attiene alla competenza ed alle attrezzature ed essere forniti di tutte le apparecchiature di misura per l'esecuzione delle prove. L'istruttoria relativa all'accreditamento dei laboratori viene svolta con l'impegno di riservatezza verso terzi. La procedura di rilascio dell'accreditamento, dell'effettuazione della sorveglianza e del rinnovo dell'accreditamento stesso è disciplinata dal decreto del Ministro delle comunicazioni 25 febbraio 2002, n. 84. Ai fini dell'accreditamento, della sorveglianza e del rinnovo si applica la normativa vigente per le prestazioni rese a terzi da parte del Ministero.
5. L'accreditamento può essere sospeso dal Ministero sentita la commissione tecnica di cui al comma 3, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di inosservanza da parte del laboratorio degli impegni assunti. L'accreditamento è revocato dal Ministero stesso, sentita la commissione:
 - a) nel caso in cui il laboratorio non ottempera, con le modalità e nei tempi indicati, a quanto stabilito nell'atto di sospensione;
 - b) nel caso in cui sono venuti meno i requisiti accertati al momento del rilascio dell'accreditamento.
6. Le misure di cui agli articoli da 40 a 43 sono adottate dal Ministero con provvedimento motivato e notificato all'operatore interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa e del termine entro cui è possibile ricorrere. Prima dell'adozione del provvedimento di cui al presente comma,

il Ministero, sempre che tale consultazione non sia resa impossibile dall'urgenza della misura da adottare, giustificata dalle prescrizioni a tutela della salute, della sicurezza o da altri motivi connessi agli interessi pubblici oggetto della pertinente normativa comunitaria di armonizzazione, dà la possibilità all'operatore interessato di essere ascoltato entro un periodo non inferiore ai dieci giorni. Se il provvedimento è stato adottato senza sentire l'operatore, a quest'ultimo è data l'opportunità di essere sentito non appena possibile e la misura adottata è tempestivamente riesaminata. Ogni misura di cui gli articoli da 40 a 43 adottata dal Ministero è tempestivamente ritirata o modificata non appena l'operatore economico dimostri di aver risolto la non conformità.

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti adottati dal Ministero ai sensi degli articoli da 40 a 43, sono a carico dei soggetti destinatari dei provvedimenti medesimi. Il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato o l'importatore dell'apparecchiatura per la quale il Ministero ha rilevato difformità a quanto previsto dal presente decreto, è tenuto al pagamento delle spese connesse all'esecuzione delle prove, del deposito, del trasporto e ogni altro onere sostenuto ferma restando l'applicazione della sanzione prevista.

ART. 40

(Procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio che presentano rischi)

1. Qualora il Ministero abbia motivi sufficienti per ritenere che un'apparecchiatura radio disciplinata dal presente decreto presenti un rischio per la salute o l'incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente decreto, effettua una valutazione dell'apparecchiatura radio interessata che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. Se nel corso della valutazione di cui al precedente periodo il Ministero conclude che l'apparecchiatura radio non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46, chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l'apparecchiatura radio conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarla dal mercato o di richiamarla entro un termine ragionevole e proporzionale alla natura del rischio, a seconda dei casi. Il Ministero ne informa l'organismo notificato competente coinvolto nelle procedure di valutazione della conformità.
2. Qualora il Ministero ritenga che l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, informa la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che ha chiesto all'operatore economico di prendere.
3. L'operatore economico prende tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutte le apparecchiature radio interessate che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione europea.
4. Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il termine di cui al comma 1, secondo periodo, il Ministero adotta tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione dell'apparecchiatura radio sul mercato nazionale, per ritirarla da tale mercato o per richiamarla. Il Ministero informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri di tali misure.
5. Le informazioni di cui al comma 4, ultimo periodo, includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione dell'apparecchiatura radio non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, il Ministero indica se l'inadempienza sia dovuta:

- a) alla non conformità dell'apparecchiatura radio ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'articolo 3; oppure;
 - b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 16, che conferiscono la presunzione di conformità.
6. Quando la procedura a norma del presente articolo è stata avviata dall'autorità di un altro Stato membro, il Ministero informa tempestivamente la Commissione europea e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformità dell'apparecchiatura radio interessata e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle proprie obiezioni.
7. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 4, ultimo periodo, uno Stato membro o la Commissione europea non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa dal Ministero, tale misura è ritenuta giustificata. Il Ministero garantisce che siano adottate tempestivamente le opportune misure restrittive in relazione all'apparecchiatura radio in questione quali il suo ritiro dal mercato.

ART. 41

(Procedura di salvaguardia dell'Unione)

1. Se, all'esito procedura di cui all'articolo 40, commi 3 e 4, sono sollevate obiezioni sulla misura provvisoria presa dal Ministero o da altra autorità di sorveglianza di altro Stato membro e, a seguito della consultazione da essa avviata, la Commissione europea decide, mediante propri atti di esecuzione, che:
- a) le misure adottate dal Ministero non sono giustificate, il Ministero stesso adotta tutti i provvedimenti necessari per conformarsi a tale decisione, revocando la misura nazionale precedentemente adottata. I provvedimenti sono emanati all'atto del ricevimento della decisione della Commissione europea;
 - b) le misure adottate dal Ministero o da altra autorità di sorveglianza di altro Stato membro sono giustificate, il Ministero adotta tutti i provvedimenti necessari per conformarsi a tale decisione, adottando tutte le misure necessarie per garantire che l'apparecchiatura radio non conforme sia ritirata o richiamata dal mercato e ne informa la Commissione europea. I provvedimenti sono emanati all'atto del ricevimento della decisione della Commissione europea.

ART. 42

(Apparecchiature radio conformi che presentano rischi)

1. Se il Ministero, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 40, comma 1, ritiene che un'apparecchiatura radio, pur conforme al presente decreto, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente decreto, chiede all'operatore economico interessato di far sì che tale apparecchiatura radio, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che l'apparecchiatura radio sia, a seconda dei casi, ritirata dal mercato o richiamata entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.
2. L'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutte le apparecchiature radio interessate da esso messe a disposizione sull'intero mercato dell'Unione europea.
3. Il Ministero informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari

all'identificazione dell'apparecchiatura radio interessata, la sua origine e la catena di fornitura dell'apparecchiatura radio, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

4. Il Ministero adotta, conformemente alla normativa vigente, i provvedimenti necessari per attuare gli atti di esecuzione della Commissione europea previsti dall'articolo 42, paragrafo 4, della direttiva 2014/53/UE.

ART. 43

(Procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio non conformi)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 39 e 46, il Ministero ingiunge all'operatore economico interessato di porre fine, entro il termine perentorio di sei mesi, alla situazione di non conformità quando, all'esito dei controlli di cui all'articolo 39, comma 2, verifica che:
- a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 20 del presente decreto;
 - b) la marcatura CE non è stata apposta secondo le prescrizioni dell'articolo 20, comma 1, del presente decreto;
 - c) il numero di identificazione dell'organismo notificato, quando si applica la procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato IV, è stato apposto in violazione dell'articolo 20 o non è stato apposto;
 - d) non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE;
 - e) non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE;
 - f) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;
 - g) le informazioni di cui agli articoli 10, commi 6 o 7, e 12, comma 3, sono assenti, false o incomplete;
 - h) l'apparecchiatura radio non è corredata delle informazioni relative all'uso previsto dell'apparecchiatura radio, della dichiarazione di conformità UE o delle restrizioni d'uso rispettivamente di cui all'articolo 10, commi 8, 9 e 10;
 - i) non sono soddisfatti i requisiti in materia di identificazione degli operatori economici di cui all'articolo 15;
 - l) è stato violato l'articolo 5;
 - m) l'apparecchiatura radio non è conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del presente decreto;
 - n) per l'apparecchiatura radio non è stata eseguita la relativa procedura di valutazione di conformità di cui all'articolo 17;
 - o) l'apparecchiatura non è costruita in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato Membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio.

CAPO VI

COMMISSIONE CONSULTIVA E COMITATO

ART. 44

(Commissione Consultiva)

1. Il Ministero, a mezzo di provvedimento dirigenziale, istituisce una commissione consultiva nazionale con il compito di fornire pareri in ordine alla applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. La commissione è costituita da funzionari dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'interno.
2. Il funzionamento della commissione di cui al comma 1 è assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e per la partecipazione alla commissione medesima non è prevista la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

ART. 45

(Procedura di comitato)

1. Il Ministero partecipa con propri rappresentanti alle attività del comitato per la valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni di cui alla direttiva 2014/53/UE secondo le procedure ivi indicate.

CAPO VII SANZIONI

ART. 46

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma apparecchiature radio non conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, oppure apparecchiature per le quali non è stata eseguita la relativa procedura di valutazione di conformità di cui all'articolo 17, oppure apparecchiature non costruite in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.292 a euro 31.755 e del pagamento di una somma da euro 26 a euro 158 per ciascuna apparecchiatura. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di euro 132.316. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche alle apparecchiature dotate della prescritta marcatura che comportano mancata conformità ai requisiti essenziali.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma apparecchiature radio che presentano almeno una delle non conformità di cui all'articolo 43, comma 1, lettere da a) ad l), è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877 e del pagamento di una somma da euro 13 a euro 78 per ciascuna apparecchiatura. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di euro 132.316.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma apparecchiature radio che presentano anche una soltanto delle non conformità di cui all'articolo 43, comma 1, lettere da a) a d) e da g) ad l), è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877 e del pagamento di una somma da euro 13 a euro 78 per ciascuna apparecchiatura. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di euro 132.316.
4. ~~Il rappresentante autorizzato ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto che, in relazione agli obblighi ivi previsti abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo autorizza ad agire a~~

~~suo nome, in presenza delle violazioni di cui all'articolo 43, comma 1, lettere da a) ad o), è assoggettato alle sanzioni amministrative indicate nei commi 1 e 2.~~

- 4. Il rappresentante autorizzato ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto che, in relazione agli obblighi ivi previsti abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo autorizza ad agire a suo nome e purché specificato nel mandato, in presenza delle violazioni di cui all'articolo 43, comma 1, lettere da a), b), c), d), e), g), h), i), l), n) ed o), è assoggettato alle sanzioni amministrative indicate nei commi 1 e 2. Il rappresentante autorizzato è inoltre assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.292 a euro 31.755 se non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877 se non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 7.938 se non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c).**
5. Chiunque installa per attività professionale apparecchiature radio che presentano almeno una delle non conformità di cui all'articolo 43, comma 1, lettere a) e b), ovvero le installa in violazione delle relative restrizioni d'uso è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877.
6. Fatti salvi i commi 1, 2 e 3, il fabbricante e l'importatore che non ottemperano anche ad uno soltanto degli obblighi rispettivamente di cui agli articoli 10, comma 4, e 12, comma 2, ultimi due periodi, e 8 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.292 a euro 31.755. Alla medesima sanzione è assoggettato il distributore che non ottempera anche ad uno soltanto degli obblighi di cui agli all'articolo 13, comma 2, ultimi due periodi. Fatti salvi i commi 1, 2 e 3, il fabbricante e l'importatore che non ottemperano anche ad uno soltanto degli obblighi rispettivamente di cui agli all'articolo 10, commi 5, 11 e 12, e all'articolo 12, commi 4, 5, 6, 7 e 9, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877. E' assoggettato alla sanzione di cui al periodo precedente anche il distributore che non ottempera anche ad uno soltanto degli obblighi di cui agli all'articolo 13, commi 3, 4 e 5.
7. Fatta salva l'eventuale sanzione già applicata, l'operatore economico interessato che non ottempera entro i tempi prescritti ai provvedimenti di ritiro o richiamo dal mercato emanati dal Ministero ai sensi degli articoli ~~39 e 42~~ **40 e 42**, ovvero non ottempera ai provvedimenti emanati dagli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico competenti ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014 e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 43, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 7.938.
8. Gli operatori economici che direttamente o indirettamente pubblicizzano in qualunque forma apparecchiature radio difformi dalle prescrizioni del presente decreto sono assoggettati, secondo le rispettive responsabilità derivanti dall'appartenenza alla tipologia di operatori economici definita nel presente decreto, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.308 a euro 19.847.
9. Chiunque utilizza apparecchiature, conformi al presente decreto, ma non sottoposte a corretta manutenzione ovvero non le utilizza per i fini previsti dal fabbricante o apporta per uso personale modifiche alle apparecchiature dotate della prescritta marcatura che comportano la mancata conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 331 a euro 1.984.
10. Le apparecchiature radio messe a disposizione del mercato o in esercizio che presentano anche una soltanto delle non conformità di cui all'articolo 43, comma 1, lettere a), b), c), d), e), h), m), n) ed o), sono assoggettate al sequestro amministrativo.

11. Fatta salva la sanzione già applicata, decorso inutilmente il termine di sei mesi dalla richiesta di porre fine allo stato di non conformità di cui all'articolo 43, comma 1, il Ministero provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato dell'apparecchiatura radio o garantisce che sia richiamata o ritirata dal mercato e a confiscare le apparecchiature sequestrate.
12. Chi scientemente, salvo che il fatto costituisca reato, nell'ambito dello svolgimento dell'attività di sorveglianza del mercato fornisce notizie, informazioni e documentazione false è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.350 a euro 20.000.
13. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono rivalutate ogni cinque anni con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento all'unità di euro secondo il seguente criterio: se la parte decimale è inferiore a 50 centesimi l'arrotondamento va effettuato per difetto, se è uguale o superiore a 50 l'arrotondamento va effettuato per eccesso. L'importo della sanzione pecuniaria rivalutato secondo i predetti criteri si applica esclusivamente per le violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto direttoriale che lo prevede.
- ~~14. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del precedente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di sorveglianza del mercato effettuate dal Ministero dello sviluppo economico. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.~~

CAPO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 47

(Revisione e relazioni)

1. Il Ministero presenta alla Commissione le relazioni sull'applicazione del presente decreto di cui all'articolo 47 della direttiva 2014/53/UE, nei modi e nei tempi ivi indicati.

ART. 48

(Disposizioni transitorie)

1. E' consentita la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio delle apparecchiature radio oggetto del presente decreto che sono conformi alla normativa vigente prima del 13 giugno 2016 e che sono state immesse sul mercato anteriormente al 13 giugno 2017.

ART. 49

(Disposizioni finali)

~~1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 13 giugno 2016.~~

1. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dal decreto medesimo.
2. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 1999/5/CE, abrogata dalla direttiva 2014/53/UE, si intendono fatti a quest'ultima direttiva e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII alla direttiva stessa.

ART. 50

(Abrogazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 è abrogato ad eccezione dell'articolo 4, commi 2 e 3; dette disposizioni restano in vigore in quanto connesse all'applicazione del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198.

ART. 51

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 52

(Entrata in vigore)

1. **Ferme restando le decorrenze disposte dall'articolo 49 della direttiva 2014/53/UE relativamente alle disposizioni della medesima, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.**

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

APPARECCHIATURE NON CONTEMPLATE DAL PRESENTE DECRETO

1. Apparecchiature radio utilizzate da radioamatori ai sensi dell'articolo 1, definizione 56, delle norme radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), tranne nel caso in cui le apparecchiature siano state messe a disposizione sul mercato. Non sono considerati messi a disposizione sul mercato:

- a) i kit di apparecchiature radio destinati a essere assemblati e utilizzati da radioamatori;
- b) le apparecchiature radio modificate da radioamatori ad uso degli stessi;
- c) le apparecchiature costruite da singoli radioamatori per scopi scientifici e sperimentali nel quadro dell'attività radioamatoriale.

2. Equipaggiamento marittimo che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 96/98/CE e successive modifiche e integrazioni attuata con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 e successive modifiche e integrazioni.

3. Prodotti per aerei, loro parti e pertinenze rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. Kit di valutazione su misura per professionisti, destinati a essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.

MODULO A DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE

1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 del presente allegato e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che le apparecchiature radio interessate soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 3.

2. Documentazione tecnica

Il fabbricante compila la documentazione tecnica conformemente all'articolo 21.

3. Produzione

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo assicurino la conformità delle apparecchiature radio fabbricate alla documentazione tecnica di cui al punto 2 del presente allegato e ai requisiti essenziali pertinenti di cui all'articolo 3.

4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a norma degli articoli 19 e 20 su ogni singola apparecchiatura radio conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto.

4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni tipo di apparecchiatura radio che, insieme alla documentazione tecnica, tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica l'apparecchiatura radio per cui è stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

5. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

MODULI B E C DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

ESAME UE DEL TIPO E CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE

Quando si fa riferimento al presente allegato, la procedura di valutazione della conformità deve seguire i moduli B (esame UE del tipo) e C (conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione) del presente allegato.

Modulo B

Esame UE del tipo

1. L'esame UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un'apparecchiatura radio, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico di tale apparecchiatura radio rispetta i requisiti essenziali di cui all'articolo 3.
2. L'esame UE del tipo è effettuato mediante la valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico dell'apparecchiatura radio effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione probatoria di cui al punto 3, senza esame di un campione (progetto tipo).
3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a un unico organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere:
 - a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
 - b) una dichiarazione scritta in cui si precisa che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
 - c) la documentazione tecnica che deve consentire di valutare la conformità dell'apparecchiatura radio alle prescrizioni applicabili del presente decreto e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'apparecchiatura radio. Inoltre contiene, laddove applicabile, gli elementi di cui all'allegato V;
 - d) la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione cita tutti i documenti utilizzati, in particolare qualora le norme armonizzate pertinenti non sono state (integralmente) applicate, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante.
4. L'organismo notificato esamina la documentazione tecnica e probatoria per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico dell'apparecchiatura radio.

5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformità al punto 4 e i relativi risultati. Fatti salvi i suoi obblighi di cui al punto 8, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante.

6. Se il tipo risulta conforme alle prescrizioni del presente decreto applicabili all'apparecchiatura radio in questione, l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo. Tale certificato riporta il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, gli aspetti dei requisiti essenziali oggetto di esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. Il certificato di esame UE del tipo può comprendere uno o più allegati. Il certificato di esame UE del tipo e gli allegati devono contenere ogni utile informazione che permetta di valutare la conformità delle apparecchiature radio fabbricate al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione. Se il tipo non soddisfa i requisiti del presente decreto a esso applicabili, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.

7. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non è più conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante. Il fabbricante informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformità dell'apparecchiatura radio ai requisiti essenziali del presente decreto o sulle condizioni di validità di tale certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione, sotto forma di un supplemento al certificato di esame UE del tipo.

8. Ogni organismo notificato informa il Ministero dei certificati di esame UE del tipo e dei supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione del Ministero l'elenco di tali certificati e dei supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo e dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, dei certificati e dei supplementi da esso rilasciati. Ogni organismo notificato informa il Ministero e gli altri Stati membri dei certificati di esame UE del tipo rilasciati e dei relativi supplementi nei casi in cui le norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, non siano state applicate (integralmente). La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo e dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, per dieci anni a partire dalla valutazione dell'apparecchiatura radio o fino alla scadenza della validità di tale certificato.

9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio è stata immessa sul mercato.

10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante può presentare la richiesta di cui al punto 3 ed espletare gli obblighi di cui ai punti 7 e 9, purché siano specificati nel mandato.

Modulo C

Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione

1. La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione fa parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 3, e si accerta e dichiara che le apparecchiature radio in questione sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfa i requisiti del presente decreto a esso applicabili.

2. Fabbricazione

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità delle apparecchiature radio prodotte al tipo oggetto del certificato di esame UE e ai requisiti applicabili del presente decreto.

3. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

3.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a norma degli articoli 19 e 20 a ogni singola apparecchiatura radio conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni del presente decreto ad essa applicabili.

3.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun tipo di apparecchiatura radio e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica l'apparecchiatura radio per cui è stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

4. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 3 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

MODULO H DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA TOTALE DI QUALITÀ

1. La conformità basata sulla garanzia totale di qualità è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5, e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'apparecchiatura radio in questione risponde ai requisiti del presente decreto a essa applicabili.

2. Produzione

Il fabbricante applica un sistema approvato di qualità della progettazione, della fabbricazione, dell'ispezione delle apparecchiature radio finite e delle prove delle apparecchiature radio interessate, secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità a un organismo notificato di sua scelta per le apparecchiature radio in questione. La domanda deve contenere:

- a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- b) la documentazione tecnica per ciascun tipo di apparecchiatura radio che intende fabbricare. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, gli elementi di cui all'allegato V;
- c) la documentazione relativa al sistema di qualità; e
- d) una dichiarazione scritta in cui si precisa che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato.

3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dell'apparecchiatura radio ai requisiti del presente decreto a essa applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità. Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

- a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di progettazione e qualità del prodotto;
- b) delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate non siano applicate integralmente, dei mezzi per garantire che siano rispettati i requisiti essenziali del presente decreto che si applicano alle apparecchiature radio;
- c) delle tecniche di controllo e verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici per la progettazione delle apparecchiature radio rientranti nel tipo in questione;

- d) dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati;
- e) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
- f) dei registri riguardanti la qualità, come ad esempio le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato;
- g) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche corrispondenti delle pertinenti norme armonizzate. Oltre all'esperienza con i sistemi di gestione della qualità, almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia dell'apparecchiatura radio in questione e conoscere le prescrizioni applicabili del presente decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera b), verifica la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità delle apparecchiature radio a tali norme. La decisione è notificata al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo notificato di accedere, ai fini della valutazione, ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- a) la documentazione relativa al sistema di qualità;
- b) i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di progettazione, come ad esempio i risultati di analisi, calcoli, prove;

- c) i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di fabbricazione, come ad esempio le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale.

4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.

4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove sulle apparecchiature radio atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a norma degli articoli 19 e 20 e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola apparecchiatura radio conforme alle prescrizioni applicabili di cui all'articolo 3.

5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun tipo di apparecchiatura radio e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica l'apparecchiatura radio per cui è stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'apparecchiatura radio, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

- a) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1;
- b) la documentazione relativa al sistema di qualità di cui al punto 3.1;
- c) le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;
- d) le decisioni e le relazioni trasmesse dall'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.

7. Ogni organismo notificato informa il Ministero delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a sua disposizione l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità respinte, sospese o altrimenti sottoposte a restrizioni. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni del sistema di qualità rilasciate.

8. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica, ove applicabile, contiene almeno i seguenti elementi:

- a) la descrizione generale dell'apparecchiatura radio comprensiva di:
 - i. fotografie o illustrazioni che presentano le caratteristiche esterne, la marcatura e il layout interno;
 - ii. versioni del software o firmware importanti per la conformità ai requisiti essenziali;
 - iii. informazioni per gli utenti e istruzioni di installazione;
- b) i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti e altri elementi simili importanti;
- c) le descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'apparecchiatura radio;
- d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
- e) una copia della dichiarazione di conformità UE;
- f) se è stato applicato il modulo di valutazione della conformità di cui all'allegato III, una copia del certificato di esame UE del tipo e degli allegati, quali forniti dall'organismo notificato interessato;
- g) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati e altri elementi simili rilevanti;
- h) le relazioni sulle prove effettuate;
- i) una spiegazione in merito alla conformità ai requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, e alla disponibilità o meno sulla confezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 10.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE (N. XXX)¹

1. Apparecchiatura radio (numero di prodotto, di tipo, di lotto o di serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell'apparecchiatura radio che ne consenta la tracciabilità. Essa può comprendere un'immagine a colori sufficientemente chiara se necessario per l'identificazione dell'apparecchiatura radio):
5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

Direttiva 2014/53/UE

Se del caso, altre normative di armonizzazione dell'Unione

6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità. I riferimenti devono essere indicati con il loro numero di identificazione e versione e, se del caso, la data di emissione:
7. Se del caso, l'organismo notificato ... (denominazione, numero) ... ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) ... e rilasciato il certificato di esame UE del tipo: ...
8. Se del caso, una descrizione degli accessori e dei componenti inclusi nella dichiarazione di conformità UE, compreso il software, che consentono all'apparecchiatura radio di funzionare come previsto:
9. Informazioni supplementari:

Firmato a nome e per conto di: ...

(luogo e data del rilascio):

(nome, funzione) (firma):

¹ L'assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità UE è opzionale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

La dichiarazione di conformità UE semplificata di cui all'articolo 10, comma 9, deve essere presentata come segue:

Il fabbricante, [nome del fabbricante], dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [descrizione del tipo di apparecchiatura radio] è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I - Il presente schema di decreto legislativo, in attuazione della delega contenuta nella legge 9 luglio 2015, n. 114 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 recepisce la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE. Il termine di recepimento della direttiva è fissato per il 12 giugno 2016, mentre il termine di scadenza della delega è fissato al 12 aprile 2016, come previsto dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che continua ad applicarsi nell'originaria formulazione relativamente alle deleghe contenute nelle leggi di delegazione europee entrate in vigore in epoca antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della citata legge di delegazione europea 2014, lo schema del decreto legislativo di attuazione è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari in quanto la direttiva è compresa tra quelle indicate nell'allegato B alla medesima legge. Lo schema di provvedimento in esame disciplina la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio delle apparecchiature radio, materia oggi regolata dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 attuativo della direttiva 1999/5/CE (nota come direttiva R&TTE). La direttiva 2014/53/UE (nota come direttiva RED), tra l'altro come si evince dal titolo, abrogativa della 1999/5/CE, introduce rispetto a quest'ultima le seguenti modifiche:

- 1) i ricevitori radio e TV precedentemente esclusi dalla direttiva R&TTE adesso rientrano nello scopo della nuova direttiva RED in quanto le capacità di ricezione sono un fattore sempre più importante per garantire l'uso efficiente dello spettro radio;
- 2) le apparecchiature operanti sotto i 9 kHz precedentemente esclusi dalla direttiva R&TTE adesso rientrano nello scopo della nuova direttiva RED;
- 3) le apparecchiature per la radio determinazione sono adesso chiaramente incluse nello scopo della nuova direttiva RED;
- 4) le apparecchiature terminali di telecomunicazione a linea fissa non rientrano più nello scopo della direttiva RED; queste apparecchiature sono adeguatamente disciplinate dalla direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con d.lgs. n. 86/2016, oltre che dalla direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con d.lgs.

n. 80/2016, rispettivamente riguardanti la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica;

- 5) i kit di valutazione su misura per professionisti, destinati a essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini sono esplicitamente esclusi dalla direttiva RED.

Per garantire continuità al mercato di riferimento e in considerazione delle modifiche di cui sopra rispetto alla direttiva R&TTE e del fatto che anche le citate direttive 2014/35/UE e 2014/30/UE sono state recepite, particolare attenzione va posta ai periodi di transizione; nel dettaglio si evidenzia quanto segue:

- 1) per l'immissione sul mercato delle apparecchiature disciplinate dalla R&TTE che rimangono disciplinate dalla RED:
 - fino al 12-6-2016 si applica la R&TTE;
 - dal 13-6-2016 al 12-6-2017 si applica la RED, ma è consentita la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio delle apparecchiature radio che sono conformi alla normativa vigente prima del 13 giugno 2016 e che sono state immesse sul mercato anteriormente al 13 giugno 2017;
 - dal 13-6-2017 si applica solo la RED.
- 2) per l'immissione sul mercato delle apparecchiature disciplinate dalla R&TTE ma che non sono disciplinate dalla RED:
 - fino al 12-6-2016 si applica la R&TTE;
 - dal 13-6-2016 si applicano la direttiva 2014/35/UE e la direttiva 2014/30/UE.
- 3) per l'immissione sul mercato delle apparecchiature non disciplinate dalla R&TTE ma che invece sono disciplinate dalla RED:
 - fino al 12-6-2016 si applicano le direttive EMC/Safety;
 - dal 13-6-2016 al 12-6-2017 si applica la RED, ma è consentita la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio delle apparecchiature radio che sono conformi alla normativa vigente prima del 13 giugno 2016 e che sono state immesse sul mercato anteriormente al 13 giugno 2017;
 - dal 13-6-2017 si applica solo la direttiva RED.

Si precisa che in aggiunta ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e a quelli contenuti nella direttiva da attuare, nella stesura dello schema di decreto in esame sono state perseguite le seguenti finalità:

- si è provveduto con le ordinarie strutture amministrative del Ministero dello sviluppo economico, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

- pur mantenendo il livello di regolazione pari a quello della direttiva 2014/53/UE, ove possibile, si è cercato di conseguire l'obiettivo della massima semplificazione normativa della disciplina vigente in materia di messa a disposizione sul mercato e messa in esercizio delle apparecchiature radio, ivi inclusa l'indicazione esplicita delle norme abrogate. Si evidenzia al riguardo una completa aderenza, soprattutto per quanto attiene alle procedure di sorveglianza del mercato, al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- un efficace coordinamento con la disciplina vigente in materia di Codice al Consumo (D.lgs. 206/2005);
- si è tenuta in debito conto la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non è stato previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

II – Il metodo seguito per la stesura del provvedimento di recepimento è stato quello di procedere ad un raffronto tra i principi e le disposizioni contenuti nella direttiva 2014/53/UE con la normativa interna in materia di apparecchiature radio, di cui al decreto legislativo n. 269/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Lo schema di decreto legislativo è stato sottoposto a consultazione pubblica dal 6-8-2015 al 30-9-2015. Al termine della consultazione pubblica sono pervenuti n. 4 commenti provenienti da Organismi Notificati e associazioni di categoria e di settore; le relative risultanze sono state attentamente esaminate e, ove ritenuto opportuno, inserite nella revisione dello schema di decreto.

Il provvedimento, oltre a 7 allegati, si compone di 8 capi, corrispondenti a quelli previsti nella direttiva e suddivisi complessivamente in cinquantadue articoli, di cui si riportano i contenuti essenziali, ivi incluso il contenuto degli allegati, con l'indicazione delle modifiche rispetto al sistema attuale. Si precisa inoltre che la direttiva di cui trattasi, prevede l'emanazione da parte della Commissione europea di atti delegati e di atti di esecuzione che verranno attuati in base alla normativa vigente.

Capo I (Artt. 1-9). Stabilisce, in linea con quanto stabilito dalla direttiva, le disposizioni generali e le finalità del provvedimento.

Il primo comma dell'articolo 1; definisce l'oggetto e il campo di applicazione della normativa introdotta e cioè la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio delle apparecchiature radio - nel testo le parole apparecchiature radio e apparecchiature sono usate con lo stesso

significato. E' inteso quale mercato quello dell'Unione europea sebbene l'ambito geografico di applicazione del decreto sia naturalmente limitato al territorio nazionale, ivi inclusi i casi di commercio elettronico e di vendita per corrispondenza il cui titolare sia stabilito in Italia. Al comma 2, con apposito rimando all'allegato I del decreto, vengono individuate le apparecchiature escluse dall'oggetto e dall'ambito di applicazione del decreto. Analogamente, al comma 3, si escludono dall'ambito di applicazione del decreto le apparecchiature radio usate esclusivamente nelle attività concernenti la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza (inclusente tra l'altro il benessere economico) dello Stato e nelle attività dello Stato in materia di diritto penale: per dette apparecchiature l'amministrazione interessata è tenuta a garantire il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3. In ultimo, il comma 4 stabilisce che per le apparecchiature radio disciplinate dal decreto, i requisiti inerenti la protezione della salute e della sicurezza di persone e di animali domestici e beni, compresi gli obiettivi riguardanti i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/35/UE si applicano limitatamente a quanto indicato all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto.

L'articolo 2 riporta le definizioni dei termini ricorrenti nel decreto. Le definizioni di cui dalle lettere da a) a ee) del comma 1, sono in linea con quanto indicato dalla direttiva RED, mentre le definizioni di cui alle lettere ff) e gg) individuano con il termine "Ministero" e "Commissione", laddove usati nel testo, rispettivamente il Ministero dello sviluppo economico e la Commissione europea. Il comma 2 stabilisce che agli atti della Commissione europea con cui vengono individuate determinate categorie di prodotti elettrici o elettronici che rientrano o meno nella definizione di cui al comma 1, punto 1, dell'articolo 2 del decreto, è data attuazione nell'ordinamento italiano secondo la normativa vigente. Come detto la definizione di "apparecchiatura radio", rispetto al sistema vigente per un verso è più ampia in quanto ricomprende alcune tipologie di apparecchiature radio prima escluse (in particolare si rammentano i ricevitori radio e TV) ma, d'altro canto, non è più inclusiva della apparecchiature terminali a linea fissa quali ad esempio telefoni, modem, fax ecc a meno che queste non presentino una componente radio (es. DECT).

L'articolo 3 stabilisce i requisiti essenziali che devono essere rispettati nella fabbricazione delle apparecchiature radio al fine di garantire la conformità al decreto. Si precisa che, mentre il rispetto dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è già da considerarsi essenziale ai fini della dimostrazione della conformità al decreto, i requisiti di cui al comma 3 acquistano tale caratteristica di essenzialità solo se la Commissione europea emanerà al riguardo un apposito atto delegato.

L'articolo 4 tratta la questione del software caricato nell'apparecchiatura radio. Infatti, con l'aumento delle prestazioni computazionali, le apparecchiature radio utilizzano sempre più

frequentemente componenti software per l'esecuzione di molte operazioni che precedentemente venivano svolte esclusivamente da hardware dedicato: a titolo esemplificativo, si rammenta il caso dei Software Defined Radio. Pertanto, la conformità di alcune categorie di apparecchiature radio ai requisiti essenziali stabiliti dal decreto può essere influenzata dal caricamento o la modifica di software non certificati in sede dello svolgimento delle procedure di valutazione della conformità e quindi che ne potrebbero compromettere conseguentemente la conformità ai requisiti essenziali applicabili. Al riguardo l'articolo 4 stabilisce gli obblighi che deve rispettare il fabbricante al fine di garantire che l'apparecchiatura radio sia utilizzata solo con le combinazioni previste di apparecchiature radio e software certificate in sede di espletamento delle procedure di valutazione della conformità. In altri termini, anche sulla base di atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione europea, il fabbricante deve fornire sotto forma di dichiarazione di conformità comprendente gli elementi di cui all'allegato VI del decreto, le combinazioni specifiche di apparecchiature radio e software specificando nel dettaglio le informazioni che identificano precisamente le apparecchiature radio e il software valutati e mantenerle continuamente aggiornate. L'articolo 5 conferma la procedura stabilita dalla Commissione europea per la immissione sul mercato delle apparecchiature radio *caratterizzate da un basso livello di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3*. Detta procedura, che i fabbricanti di dette apparecchiature avranno l'obbligo di rispettare a partire dal 12 giugno 2018, sarà preceduta nel frattempo da atti delegati e di esecuzione della Commissione europea, che permettano, tra l'altro, di specificare a quali categorie di apparecchiature radio si applica il requisito. Si precisa che le problematiche trattate negli articoli 4 e 5 sono innovative rispetto alla disciplina vigente.

Gli articoli 6 e 7 sanciscono che è consentita rispettivamente la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio e l'uso solo delle apparecchiature radio che si conformano alle disposizioni del decreto. In riferimento alla messa in servizio e l'uso delle apparecchiature radio, all'articolo 7 si specifica che possono essere introdotti dal Ministero solamente requisiti supplementari per la messa in servizio o l'uso di apparecchiature radio per motivi legati ad un utilizzo più efficace ed efficiente dello spettro radio, per evitare interferenze dannose, per evitare perturbazioni elettromagnetiche o per motivi legati alla salute pubblica.

L'articolo 8 individua il Ministero quale soggetto responsabile della notifica alla Commissione europea delle specifiche delle interfacce radio che intende regolamentare diverse da quelle indicati alle lettere a) e b) del primo comma. Al riguardo si specifica che la notifica di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 269/2001 non è più richiesta.

L'articolo 9 sancisce che è consentita rispettivamente la libera circolazione delle apparecchiature radio sul territorio nazionale solo se conformi al decreto.

Capo II (Artt. 10-15). Reca le disposizioni relative agli obblighi degli operatori economici. Rispetto alla normativa vigente si evidenzia che la direttiva RED individua in modo puntuale gli attori sia per quanto attiene alla messa a disposizione sul mercato, e cioè gli operatori economici, che per quanto attiene alla messa in servizio e l'uso, cioè installatori e utilizzatori finali.

In particolare gli articoli 10 e 11 sanciscono rispettivamente gli obblighi per il fabbricante e il suo rappresentante autorizzato. Al riguardo si precisa inoltre che, in linea con quanto indicato dalla direttiva RED, gli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, e l'obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto non possono rientrare nel mandato mentre gli obblighi del fabbricante di cui al punto 3 dell'allegato III e ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 dell'allegato IV possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

Gli articoli 12 e 13 stabiliscono rispettivamente gli obblighi per l'importatore e per il distributore.

L'articolo 14 individua i casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori ed in particolare quando un soggetto immette sul mercato un'apparecchiatura radio con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un'apparecchiatura radio già immessa sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità al decreto.

L'articolo 15 stabilisce l'obbligo di ciascun operatore economico di identificare – conservandone la documentazione probatoria per 10 anni – l'operatore economico a cui abbia fornito o da cui abbia acquisito l'apparecchiatura radio.

Nel presente capo dello schema di decreto, l'opzione di scelta della lingua da utilizzare ammessa dalla direttiva 2014/53/UE è stata esercitata prevedendo per gli artt. 10, commi 7, 8, 12, commi 3, 4, e 13, comma 2, in quanto riferiti all'utilizzatore, che le informazioni siano redatte almeno in lingua italiana, in linea con quanto stabilito all'art. 9 del D.Lgs. 205/2006. Agli artt. 10, comma 12 e 12, comma 9, invece, in quanto riferibili a documentazione tecnica, è stata prevista la lingua italiana o la lingua inglese.

Capo III (Artt. 16-21). Disciplina il procedimento da svolgersi per la conformità delle apparecchiature radio.

L'articolo 16 ribadisce il primato, già presente nella normativa vigente, delle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Infatti, laddove le apparecchiature radio siano conformi alle norme armonizzate, o a parti di esse sono, da considerarsi conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3.

L'articolo 17 stabilisce le procedure che deve seguire il fabbricante al fine di accertare la rispondenza delle apparecchiature radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del decreto precisando che debbono essere tenute in debito conto tutte le condizioni di funzionamento, tutte le possibili configurazioni e, per quanto concerne la sicurezza elettrica, i rischi ragionevolmente prevedibili. Il comma 2 individua le seguenti possibili procedure da seguire: procedura basata sul controllo interno della produzione, effettuazione dell'esame UE del tipo e procedura basata sul controllo interno della produzione e infine procedura basata sulla garanzia di qualità totale; dette procedure sono istituite e dettagliate rispettivamente negli allegati II, III e IV del decreto. Nei commi 3 e 4 vengono indicate le procedure da utilizzare nei casi in cui il fabbricante abbia applicato o meno le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

All'articolo 18 viene istituita e definita la dichiarazione di conformità UE con la quale il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell'apparecchiatura radio ai requisiti del decreto. Viene definita altresì la dichiarazione di conformità UE semplificata. La struttura delle due dichiarazioni sono mostrate rispettivamente negli allegati VI e VII. Nel presente articolo è stata esercitata l'opzione ammessa dalla direttiva relativa all'utilizzo della lingua e, in particolare, è stato previsto che la dichiarazione di conformità UE e la dichiarazione semplificata possano essere almeno in italiano in conformità a quanto stabilito dall'articolo 9 del D.lgs. n. 206/2005.

Gli articoli 19 e 20, in aggiunta ai principi e ai criteri specifici contenuti nell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008, stabiliscono rispettivamente i principi generali della marcatura CE e le regole e le condizioni per l'apposizione della marcatura CE e del numero di identificazione dell'organismo notificato.

L'articolo 21 definisce la documentazione tecnica e stabilisce le regole a cui deve attenersi il fabbricante per la sua preparazione. Conferisce altresì il potere all'autorità di sorveglianza di procedere all'esecuzione di prove tecniche finalizzate alla verifica della rispondenza dell'apparecchiatura radio ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto, laddove la documentazione non sia conforme ai primi tre commi dell'articolo 21. Anche nel presente articolo è stata esercitata l'opzione ammessa dalla direttiva relativa all'utilizzo della lingua e, in particolare, è stato previsto che la documentazione tecnica e la corrispondenza riguardanti la procedura di esame UE del tipo, in quanto riferibili ad aspetti prettamente tecnici, debbano essere in italiano o inglese.

Il Capo IV (Artt. da 22 a 38) istituisce e implementa la procedura di notifica degli organismi di valutazione della conformità.

Negli articoli da 22 a 25 viene individuato il Ministero dello sviluppo economico quale soggetto responsabile dell'autorizzazione e della notifica degli organismi di valutazione della conformità, ne viene individuato l'ambito di responsabilità e le disposizioni a cui il Ministero è soggetto ivi incluso l'obbligo di informazione verso la Commissione europea.

L'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva, prevede, in via sostanzialmente preferenziale, che gli Stati possano decidere che la valutazione ed il controllo ai fini delle procedure di valutazione degli organismi di valutazione della conformità siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento. Tale opzione è stata esercitata introducendo all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo di recepimento la previsione del ricorso all'organismo nazionale di accreditamento, ad oggi individuato in Accredia con decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e giusta convenzione stipulata il 13 giugno 2011, da ultimo rinnovata il 6 luglio 2015, sulla base delle previsioni contenute nel Regolamento (CE) n. 765/2008. Al riguardo, tuttavia, si precisa che, in applicazione del principio del contenimento della spesa pubblica per le Amministrazioni dello Stato, è fatto salvo il caso dell'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione (ISCTI), interno al Ministero dello sviluppo economico, che opera come organismo notificato ai sensi della RED, per il quale non si ricorre all'accREDITAMENTO rilasciato da Accredia, bensì, così come previsto all'articolo 3 della citata Convenzione, si applica la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, del regolamento (CE) n. 765/2008 a cura del Ministero medesimo.

In tale quadro normativo e con riferimento alla compatibilità con il diritto comunitario della scelta di consentire all'ISCTI la possibilità di accREDITAMENTO diretto e gratuito da parte del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008, in luogo dell'obbligo di accREDITAMENTO presso l'organismo nazionale di accREDITAMENTO, militano le seguenti ragioni:

a) non v'è lesione del principio di concorrenza nel mercato degli organismi di valutazione in quanto l'ISCTI opererebbe su siffatto mercato come organismo notificato per la valutazione della conformità al pari degli altri organismi notificati che ricorrono all'accREDITAMENTO da parte dell'organismo nazionale di accREDITAMENTO (ad oggi individuato in Accredia), ossia con tariffe di mercato e con procedure equivalenti.

b) Non v'è lesione del principio di pari trattamento nell'accesso all'accREDITAMENTO in quanto, se è vero che gli altri organismi notificati devono pagare una tariffa per ottenere da Accredia l'accREDITAMENTO - propedeutico alla autorizzazione ministeriale- è nondimeno pacifico che le valutazioni di idoneità che il MISE farà in via eccezionale - quale autorità nazionale in possesso di competenze idonee allo scopo - nei confronti di ISCTI, danno luogo ad un

procedimento, diverso ed aggravato, che sposta sulla Commissione UE la concreta valutazione della prove documentali a supporto (V. considerando 53 della direttiva 2014/53/UE e, in via generale, l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008).

Non c'è quindi discriminazione in relazione ad una medesima procedura utile. In ogni caso vale il principio dell'*in house providing*: posto che l'autorità amministrativa nazionale ha la potestà di valutare la competenza tecnica dell'aspirante organismo di valutazione, ove quest'ultimo costituisca una mera articolazione organizzativa delle prima (è così è senz'altro nel caso di specie) non v'è un rapporto tra amministrazione ed operatore economico, ma semplicemente un rapporto amministrativo interno alla struttura amministrativa. Sicché non può in radice profilarsi un problema di concorrenzialità tra ISCTI ed operatori privati in tema di scelta di accreditamento.

Giova infine ribadire che tale scelta, se da un lato non incide sui profili concorrenziali, dall'altro costituisce sicura applicazione del principio di economicità ed ancor prima di ragionevolezza, poiché si evita l'esborso di fondi pubblici per attività che la stessa amministrazione cui appartiene l'organismo è abilitata a svolgere. Diversamente, imporre ad una Amministrazione centrale dello Stato che si candida a divenire (ed anzi a restare, poiché l'ISCTI è già organismo notificato ai sensi della previgente direttiva sulle apparecchiature radio 1999/5/CE) organismo di valutazione, un esborso in favore di un soggetto privato, pur in presenza delle circostanze dell'*in house providing*, necessiterebbe di una specifica e rafforzata motivazione, oltre che di copertura finanziaria.

Le disposizioni di cui agli articoli 29, paragrafo 3 e 30, paragrafo 4, della direttiva prevedono la possibilità di individuare soluzioni alternative per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità quando la notifica non avvenga sulla base di un certificato di accreditamento; in questo caso l'opzione non è stata esercitata in quanto, come già precisato, è stata invece esercitata quella di affidare ad un organismo unico di accreditamento tale valutazione come presupposto dell'autorizzazione e della notifica.

In ragione invece della separazione presso la divisione IV dell'ISCTI delle attività di organismo di valutazione di conformità notificato ai sensi della direttiva 1999/5/CE e di laboratorio accreditato ai sensi del D.M. n.84/2002 che contribuisce anche all'attività di sorveglianza mediante test per verificare la conformità delle apparecchiature, si precisa che come organismo notificato in base al riconoscimento ottenuto vale il principio di indipendenza e imparzialità di cui all'articolo 19, comma 4 del regolamento (CE) n. 765/2008. L'organismo di valutazione di conformità, interno all'ISCTI, è autorizzato secondo la procedura di cui all'articolo 5, comma 2 del regolamento (CE) n. 765/2008 ed è valutato rispetto ai requisiti di cui alla norma EN 17065, fra cui il requisito strutturale relativo all'organizzazione interna previsto per la salvaguardia dell'imparzialità. Per

quanto sopra non si ritiene necessario inserire alcuna disposizione nell'articolo del decreto di recepimento.

Gli articoli da 26 a 38 stabiliscono i requisiti e gli obblighi a carico degli organismi di valutazione della conformità al fine di conseguire la notifica; sono inoltre stabiliti, in particolare negli articoli da 29 a 34, la procedura per il conseguimento della notifica e gli obblighi per il suo mantenimento; negli articoli successivi sono descritti i requisiti operativi e di informazione degli organismi notificati, di scambio di esperienze e di coordinamento con gli altri organismi notificati.

Il Capo V (Artt. da 39 a 43) disciplina la sorveglianza del mercato, controllo delle apparecchiature radio e la procedura di salvaguardia.

L'articolo 39, al comma 1, individua il Ministero medesimo quale autorità di sorveglianza del mercato, nonché soggetto con il quale collaborano gli organi di Polizia di cui all'articolo 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Il comma 2 stabilisce che l'attività di sorveglianza è effettuata in conformità alle disposizioni di cui agli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, ne individua sommariamente le modalità rimandando ad un apposito decreto ministeriale l'individuazione delle modalità dell'effettuazione dei controlli. Infine sempre il comma 2 sancisce che le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. I commi 3, 4 e 5 descrivono la procedura di rilascio dell'accreditamento, dell'effettuazione della sorveglianza e del rinnovo dell'accreditamento dei laboratori accreditati già disciplinata dal decreto del Ministro delle comunicazioni 25 febbraio 2002, n. 84. Il comma 6 stabilisce le garanzie per gli operatori economici interessati dalle misure adottate dal Ministero. Il comma 7 infine, individua i soggetti su cui ricadono gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti presi dal Ministero ai sensi degli articoli da 40 a 43 del decreto.

Gli articoli da 40 a 42 stabiliscono la procedura da seguire a livello nazionale per le apparecchiature radio che presentano rischi. Al riguardo si precisa che nel decreto, ferme restando la definizione di rischio e di prodotto sicuro di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti e della relativa legislazione di attuazione nell'ordinamento nazionale ivi incluso il d.lgs. n. 206/2005, principalmente finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza delle persone, nonché delle disposizioni in merito di cui al regolamento (CE) n. 765/2008, la valutazione di rischio ai sensi del decreto investe anche gli altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui alla direttiva 2014/53/UE. Si nota che in considerazione del fatto che in presenza di situazioni di un rischio grave causato da un prodotto si richiede un intervento rapido delle autorità pubbliche, la procedura di cui ai suddetti articoli da 40 a

42 è caratterizzata, rispetto a quella di cui all'articolo 43, da una maggiore discrezionalità per il Ministero.

L'articolo 43, ferme le disposizioni di cui agli articoli 40 e 46, descrive la procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio non conformi al decreto individuando tra l'altro le fattispecie delle violazioni. Si precisa che nel novero delle violazioni individuate nel presente articolo sono presenti sia quelle che la direttiva RED definisce “non conformità formali” (lettere da a) a l)) che quelle richiamate nell'articolato (lettere m), n) e o)) e che riguardano la non conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, il caso in cui non sia stata eseguita la procedura di valutazione di conformità di cui all'articolo 17 e il caso di apparecchiature non costruite in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio. Si precisa che anche gli ulteriori obblighi di cui al CAPO II dello schema di decreto a carico degli operatori economici sono soggetti ai controlli dell'autorità di sorveglianza del mercato e gli stessi, a seconda dell'operatore coinvolto, sono sanzionati ai sensi dell'articolo 46, comma 6.

Il Capo VI (Artt. 44 e 45) disciplina la commissione consultiva e il comitato.

L'articolo 44 istituisce, senza oneri per lo Stato, la Commissione consultiva nazionale e ne individua i compiti e la composizione mentre, l'articolo 45, sancisce l'obbligo per il Ministero di partecipare con propri rappresentanti alle attività del comitato per la valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni di cui all'articolo 45 della direttiva 2014/53/UE, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Il Capo VII (Art. 46) disciplina le sanzioni, le sanzioni sono graduate in funzione della gravità della violazione.

Il comma 1 sanziona la messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio non conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del decreto, oppure apparecchiature per le quali non sia stata eseguita la relativa procedura di valutazione di conformità di cui all'articolo 17 del decreto, oppure apparecchiature non costruite in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio. Sanziona inoltre le modifiche alle apparecchiature dotate della prescritta marcatura che comportano mancata conformità ai requisiti essenziali.

I commi 2 e 3, riferendosi a diversi soggetti percossi, sanzionano le “non conformità formali” mentre il comma 4, modificato all'esito dell'espressione del parere dell'8^a Commissione del Senato, e il comma 5 specificano le sanzioni a cui sono soggetti rispettivamente il rappresentante autorizzato del fabbricante e l'installatore professionale. I commi da 6 a 9 sanzionano

rispettivamente il non rispetto degli obblighi a carico degli operatori economici di cui al Capo II del decreto non inseriti nell'articolo 43, il mancato rispetto entro i tempi prescritti dei provvedimenti di ritiro o richiamo dal mercato emanati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli da 40 a 43, la promozione di pubblicità in qualunque forma per apparecchiature radio che non rispettano le prescrizioni del decreto e l'utilizzo di apparecchiature, conformi al decreto, ma sottoposte a non corretta manutenzione o usate non per i fini previsti dal fabbricante o, sebbene dotate della prescritta marcatura, modificate per uso proprio causando la mancata conformità ai requisiti essenziali. I commi 10 e 11 individuano le fattispecie per cui è previsto il sequestro, l'emanazione dei provvedimenti di limitazione o di ritiro dal mercato e la confisca delle apparecchiature radio. Il comma 12 sanziona il comportamento di chiunque fornisce notizie, informazioni e documentazione false nell'ambito dello svolgimento dell'attività di sorveglianza del mercato.

Il comma 13 stabilisce i criteri, i tempi e le modalità di rivalutazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Il Capo VIII (articoli da 47 a 52) disciplina le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 47 sancisce l'obbligo per il Ministero di provvedere alla presentazione alla Commissione europea delle relazioni sull'applicazione del presente decreto di cui all'articolo 47 della direttiva 2014/53/UE nei modi e nei tempi ivi indicati.

L'articolo 48 stabilisce un periodo transitorio di un anno a partire dal 13-6-2016 durante il quale sarà ancora possibile immettere sul mercato e mettere in esercizio apparecchiature radio che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto approvate secondo la normativa previgente.

L'articolo 49 recante le disposizioni finali, sancisce che, a far data dall'entrata in vigore del decreto, nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 1999/5/CE, abrogata dalla direttiva 2014/53/UE, si intendono fatti a quest'ultima direttiva e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII alla direttiva stessa; inoltre, stabilisce ~~la data di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo di recepimento e~~ l'obbligo per il Ministero dello sviluppo economico di comunicare alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto di recepimento e delle altre disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dal decreto di recepimento.

L'articolo 50 stabilisce l'abrogazione parziale del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269. Si precisa che il decreto legislativo n. 269/2001 è abrogato ad eccezione dell'articolo 4, commi 2 e 3, in quanto dette disposizioni sono connesse all'applicazione del requisito di pubblicazione delle specifiche di interfaccia di cui al decreto legislativo n. 198/2010.

L'articolo 51 sancisce l'invarianza di spesa e dispone l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche competenti a provvedere all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 52 conferma la decorrenza per l'applicazione delle disposizioni della direttiva così come stabilita nell'articolo 49 della medesima e definisce la data di entrata in vigore del decreto di recepimento. ~~e, tenuto conto della imminente scadenza per il recepimento della stessa al 12 giugno, prevede che, in deroga alle generali disposizioni sulla vacatio legis, il decreto legislativo entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.~~

Le disposizioni della direttiva, infatti, sono direttamente applicabili, in considerazione dei principi consolidati relativi agli effetti diretti nell'ordinamento interno delle prescrizioni delle direttive europee sufficientemente chiare, precise ed incondizionate, a termine scaduto (cosiddette direttive dettagliate o *self executing*).

Parere delle commissioni parlamentari

Sullo schema di decreto legislativo in questione sono stati acquisiti, come prescritto, i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, tutti favorevoli e, in alcuni casi, con osservazioni. Al riguardo, premesso che tali osservazioni sono rimesse peraltro alle valutazioni del Governo e considerati altresì gli stringenti limiti alla possibilità di apportare modifiche al testo in relazione al carattere di massima armonizzazione di gran parte delle disposizioni della direttiva da recepire, si esprimono le considerazioni di seguito evidenziate con riferimento alle singole osservazioni di ciascun parere.

- La Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX) della Camera dei Deputati ha espresso in data 17 maggio 2016 il “proprio parere favorevole con le seguenti osservazioni”: “con riferimento ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, comma 3, il Governo, nell'esercizio delle proprie prerogative, promuova una definizione della categorie o classi di apparecchiature radio alle quali si applicano i citati requisiti essenziali quanto più ampia possibile, in relazione alle finalità di semplificazione dell'uso delle apparecchiature, di riduzione dei costi a carico del consumatore e di tutela ambientale.”

Al riguardo, trattandosi di questione rimessa alla valutazione del Governo, il Ministero dello sviluppo economico si attiverà per promuovere, attraverso il proprio sito web, iniziative volte a fornire ulteriori informazioni circa le categorie e le classi di apparecchiature coinvolte, tenuto conto che la presente direttiva già si applica ad un largo numero di dispositivi, salvo le eccezioni di cui all'allegato 1 della medesima direttiva.

- La Commissione Politiche dell'Unione Europea (XIV) della Camera dei Deputati, in data 18 maggio 2016 ha valutato favorevolmente lo schema di decreto legislativo.
- La Commissione Bilancio, tesoro e programmazione (V) della Camera dei Deputati, in data 10 maggio 2016, ha valutato favorevolmente lo schema di decreto legislativo.
- La Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni (8ª) del Senato, in data 25 maggio 2016, ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni:
 - “valuti il Governo la possibilità di introdurre, accanto alle sanzioni per le imprese scorrette che non rispettano le norme sulle apparecchiature radio previste nello schema di decreto, anche forme di premialità per le imprese virtuose”.

Al riguardo, trattandosi di questione rimessa alla valutazione del Governo, da parte del Ministero dello sviluppo economico si procederà prevedendo la pubblicazione sul sito web dell'elenco delle apparecchiature radio risultate conformi ai controlli dell'autorità di sorveglianza del mercato e, nel caso di innovazioni di prodotto o di processo, indicando, ove fossero state effettuate verifiche di laboratorio, le norme armonizzate o le specifiche tecniche a fronte delle quale sono stati eseguiti i test.

- “con riferimento all'articolo 35 dello schema di decreto, che prevede che gli organismi notificati attivino per i ricorsi un'apposita procedura indicata dall'organismo nazionale di accreditamento, si segnala l'opportunità di modificare la norma prevedendo che la procedura per i ricorsi sia definita autonomamente da ciascun organismo notificato e che l'organismo nazionale di accreditamento ne verifichi l'adeguatezza agli standard europei e l'effettiva attuazione (in particolare per quanto concerne competenza e terzietà dei decisori), nell'ambito delle generali attività di valutazione e controllo che svolge sugli organismi notificati”.

L'osservazione non può essere accolta. La formulazione dell'articolo 35 è in linea con l'analogha disposizione inserita al comma 6 dell'articolo 14-quinquies (Obblighi operativi degli organismi notificati e ricorsi contro le loro decisioni) del d.lgs. n. 194 del 6 novembre 2007 come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera z) del d.lgs. n. 80 del 18 maggio 2016. Si tratta, peraltro, della medesima soluzione già utilizzata senza osservazioni in altri analoghi schemi di decreto legislativo contestualmente sottoposti all'esame parlamentare e che tiene conto del nuovo approccio nel processo di recepimento di tutte le direttive c.d. tecniche (cfr., a titolo esemplificativo, la direttiva 2014/30/UE, recepita nel d.lgs. n. 80/2016, la direttiva 2014/31/UE, recepita nel d.lgs. n. 83/2016, la direttiva 2014/29/UE, recepita nel d.lgs. n. 82/2016, la direttiva

2014/32/UE, recepita nel d.lgs. n. 84/2016, la direttiva 2014/34/UE, recepita nel d.lgs. n. 85/2016, pubblicati recentemente nella G.U. del 25 maggio 2016 n. 121).

- “con riferimento alle norme armonizzate delle apparecchiature radio pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale europea, che l’articolo 16 dello schema di decreto assume quale parametro per valutare la conformità delle apparecchiature ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, ai fini della successiva immissione sul mercato, si raccomanda al Governo di attivarsi presso le sedi internazionali competenti per garantire che i necessari aggiornamenti delle norme armonizzate ai nuovi parametri della direttiva RED siano tutti disponibili entro un periodo congruo, in modo da consentire ai produttori di riprogettare le apparecchiature e immetterle sul mercato in tempo per la scadenza del 13 giugno 2017”.

L’osservazione è condivisibile ed accoglibile nei termini seguenti in quanto le norme armonizzate vengono elaborate dagli organismi di normazione europei (CEN, CENELEC, ETSI) e pubblicate sulla G.U.E.E, mentre la Commissione europea pubblica per le diverse direttive l’elenco dei riferimenti alle norme armonizzate applicabili in tempi congrui.

Al riguardo il Ministero è impegnato a monitorare quelle situazioni ove potrebbero configurarsi ritardi nell’aggiornamento delle norme promuovendo, se del caso, nelle stesse sedi eventuali azioni correttive.

- “in tale ambito, valuti inoltre il Governo, la possibilità di prevedere, a integrazione dell’articolo 48 del provvedimento in esame, che, qualora alcune norme armonizzate non siano state emanate entro il 13 giugno 2017, si possano continuare a immettere sul mercato le apparecchiature radio conformi alle precedenti norme armonizzate relative alla direttiva R&TTE. In ogni caso, si raccomanda un’ampia e tempestiva collaborazione con i rappresentanti di tutti settori della filiera produttiva e distributiva per assicurare una corretta informazione sulle nuove prescrizioni e su modalità e tempi di svolgimento dell’attività di sorveglianza del mercato, al fine di ridurre il rischio di incertezze applicative e interpretative”.

L’osservazione non può essere accolta con una modifica del testo in quanto, nell’ipotesi di ritardata emanazione dell’elenco delle norme armonizzate applicabili, le opportune indicazioni saranno fornite agli Stati membri dalle competenti istituzioni europee. Il Ministero è impegnato, tuttavia, qualora ricorressero le circostanze sopra citate, a provvedere alla tempestiva attuazione degli atti emanati dalle istituzioni comunitarie continuando a garantire la collaborazione con i rappresentanti di tutti settori della filiera produttiva e distributiva per i fini sopra indicati.

- “in relazione alle sanzioni di cui all’articolo 46, comma 4, previste a carico del rappresentante autorizzato, valuti il Governo l’opportunità di coordinare meglio tale disposizione con gli obblighi imposti allo stesso rappresentante autorizzato ai sensi dell’articolo 11, affinché le

sanzioni siano proporzionate e corrispondenti ai compiti a lui effettivamente affidati, senza sovrapposizioni con obblighi di competenza esclusiva del fabbricante”.

L’osservazione sopra riportata è stata accolta con l’opportuna modifica dell’articolo 46 dello schema di decreto.

- La Commissione permanente Affari Costituzionali (1^a) del Senato in data 17 maggio 2016 ha espresso parere non ostativo.
- La Commissione permanente Politiche dell'Unione Europea (14^a) del Senato in data 24 maggio 2016 ha espresso osservazioni favorevoli al testo.

Non sono pervenuti, nei prescritti termini, i pareri da parte delle seguenti Commissioni del Senato:

- 2^a Commissione permanente (Giustizia)
- 5^a Commissione permanente (Bilancio)
- 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il presente schema di decreto legislativo provvede a dare attuazione alla delega contenuta nella legge 9 luglio 2015, n. 114 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014 recependo nell'ordinamento nazionale la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, inserita nell'allegato B alla suddetta legge. La direttiva introduce un nuovo quadro regolamentare per l'immissione sul mercato europeo delle apparecchiature radio e si applica ad una molteplicità di prodotti tra i quali sono compresi i telefoni cellulari, i telecomandi apricancelli e per l'apertura delle porte di veicoli, modem WiFi, telefoni DECT, ecc. In relazione al mercato di riferimento, quindi, poiché in linea generale, si può affermare che le innovazioni normative introdotte con lo schema di decreto legislativo si pongono in continuità con la legislazione vigente - e cioè con il decreto legislativo n. 269/2001 attuativo della direttiva 1999/5/CE e che verrà quasi totalmente abrogato - non si prevedono in tale ambito né ulteriori oneri a carico dello Stato né minori entrate al bilancio dello Stato. Inoltre, dall'attuazione del presente schema di decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per le attività previste a carico delle pubbliche amministrazioni interessate in quanto esse opereranno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Infatti, come statuito all'articolo 51 dello schema di decreto, l'attuazione dello schema normativo in esame non comporta alcuna nuova esigenza in termini di risorse umane e finanziarie, risultando pienamente adeguato al supporto organizzativo e gestionale delle amministrazioni pubbliche chiamate ad applicare la normativa in questione già in essere in virtù dell'applicazione del d.lgs. n. 269/2001. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009, al fine di evidenziare detta ipotesi di assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sono di seguito riportati, i capitoli su cui gravano, analogamente alla precedente normativa vigente, gli oneri a carico dello Stato, per la suddetta attività istituzionale e che presentano la necessaria capienza. . Da quanto sopra risulta evidente la clausola di neutralità finanziaria.

Tipo di attività	Capitolo	Importo[€]	Annotazioni
Rapporti con la Commissione europea e con gli altri Stati membri; attività dell'autorità di sorveglianza del mercato; Commissione Consultiva Nazionale	2491, 2494 e 2495	331.290,00	
Notifica, autorizzazione, rinnovo e controllo degli organismi di valutazione della conformità			Attività in conto terzi

Rapporti con gli altri organismi in materia di sorveglianza del mercato	2645/3	300,00	
Accreditamento dei laboratori di prova			Attività in conto terzi
Spese per i controlli sul territorio	3348/4,	38.000,00	
Spese per la vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni	3335, 3339 e 3341	1.071.000,00	
Spese di missione	2645/3	1.200,00	

In relazione invece all'apparato sanzionatorio delineato nello schema di decreto si evidenzia che, come stabilito all'articolo 46, comma 13, dello schema di decreto legislativo, è stato previsto un meccanismo di rivalutazione quinquennale delle sanzioni in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento all'unità di euro. A tal riguardo si precisa inoltre che, sempre in relazione alla normativa vigente, tutte le sanzioni previste nello schema di decreto identiche o analoghe a quelle indicate nel decreto legislativo 269/2001 sono state rivalutate con il criterio sopra indicato del 28,1 % (valore dell'indice ISTAT relativo al mese di agosto 2015, mese in cui lo schema di decreto è stato sottoposto a pubblicazione in consultazione pubblica). Nella tabella di concordanza che segue sono riportate le relazioni tra le infrazioni sanzionate dal d.lgs. 269/01 e quelle sanzionate dello schema di decreto di cui trattasi. Ad ogni buon fine si precisa che la sanzione di cui all'art. 10, comma 6, del d.lgs. 269/01 non è inserita nello schema di decreto in quanto la notifica di cui all'art. 6, comma 4, del d.lgs. 269/01 non è più necessaria.

Schema di D.Lgs di attuazione della direttiva 2014/53/UE	D.Lgs 269/01	Fabbricante				Rappresentante autorizzato				Importatore				Distributore				Installatore professionista				Utilizzatore			
		Min		Max		Min		Max		Min		Max		Min		Max		Min		Max		Min		Max	
		269/01	Rec 2014/53	269/01	Rec 2014/53	269/01	Rec 2014/53	269/01	Rec 2014/53	269/01	Rec 2014/53	269/01	Rec 2014/53	269/01	Rec 2014/53	269/01	Rec 2014/53	269/01	Rec 2014/53	269/01	Rec 2014/53	269/01	Rec 2014/53	269/01	Rec 2014/53
Art. 46 c. 1 e c. 4 Fattispecie 1 identica alla sanzione rif art 43 c. 1 lett. m)	10 c. 1	4.131	5.292	24.789	31.755	4.131		24.789		4.131	5.292	24.789	31.755					4.131		24.789					
Art. 46 c. 1 e c. 4 Fattispecie 2 identica alla sanzione rif art 43 c. 1 lett. n)	-		5.292		31.755		5.292		31.755		5.292		31.755												
Art. 46 c. 1 e c. 4 Fattispecie 3 identica alla sanzione rif art 43 c. 1 lett. o)	-		5.292		31.755		5.292		31.755		5.292		31.755												
Art. 46 c. 1 e c. 4 Fattispecie 4	10 c. 1	4.131	5.292	24.789	31.755	4.131	5.292	24.789	31.755	4.131	5.292	24.789	31.755	4.131	5.292	24.789	31.755	4.131	5.292	24.789	31.755				
Art. 46 c. 2, 3 e c. 4 rif art 43 c. 1 lett. a)	10 c. 2 e c. 3	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877								
Art. 46 c. 2, 3 e c. 4 rif art 43 c. 1 lett. b)	10 c. 2 e c. 3	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877								
Art. 46 c. 2, 3 e c. 4 rif art 43 c. 1 lett. c)	10 c. 2	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877								
Art. 46 c. 2, 3 e c. 4 rif art 43 c. 1 lett. d)	10 c. 2	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877								
Art. 46 c. 2, 3 e c. 4 rif art 43 c. 1 lett. e)	10 c. 2	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877												
Art. 46 c. 2, 3 e c. 4 rif art 43 c. 1 lett. f)	10 c. 2	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877												
Art. 46 c. 2, 3 e c. 4 rif art 43 c. 1 lett. g)	10 c. 2	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877								
Art. 46 c. 2, 3 e c. 4 rif art 43 c. 1 lett. h)	10 c. 2bis	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877								
Art. 46 c. 2, 3 e c. 4 rif art 43 c. 1 lett. i)	-		1.322		15.877		1.322		15.877		1.322		15.877		1.322		15.877								
Art. 46 c. 2, 3 e c. 4 rif art 43 c. 1 lett. l)	-		1.322		15.877		1.322		15.877		1.322		15.877		1.322		15.877								
Art. 46 c. 5 Fattispecie 1	10 c. 2																	1.032	1.322	12.394	15.877				
Art. 46 c. 5 Fattispecie 2	-																		1.322		15.877				
Art. 46 c. 6 rif art 10 c. 4	10 c. 1	4.131	5.292	24.789	31.755	4.131	5.292	24.789	31.755																
Art. 46 c. 6 rif art 12 c. 2 ultimi due periodi	10 c. 1									4.131	5.292	24.789	31.755												
Art. 46 c. 6 rif art 12 c. 8	10 c. 1									4.131	5.292	24.789	31.755												
Art. 46 c. 6 rif art 13 c. 2 ultimi due periodi	10 c. 1													4.131	5.292	24.789	31.755								
Art. 46 c. 6 rif art 10 c. 5	10 c. 2	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877		0		0												
Art. 46 c. 6 rif art 10 c. 11	10 c. 2	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877		0		0												
Art. 46 c. 6 rif art 10 c. 12	10 c. 2	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877		0		0												
Art. 46 c. 6 rif art 12 c. 4	10 c. 2									1.032	1.322	12.394	15.877												

Art. 46 c. 6 rif art 12 c. 5	10 c. 2									1.032	1.322	12.394	15.877													
Art. 46 c. 6 rif art 12 c. 6	10 c. 2									1.032	1.322	12.394	15.877													
Art. 46 c. 6 rif art 12 c. 7	10 c. 2									1.032	1.322	12.394	15.877													
Art. 46 c. 6 rif art 12 c. 9	10 c. 2									1.032	1.322	12.394	15.877													
Art. 46 c. 6 rif art 13 c. 3	10 c. 2										0		0	1.032	1.322	12.394	15.877									
Art. 46 c. 6 rif art 13 c. 4	10 c. 2										0		0	1.032	1.322	12.394	15.877									
Art. 46 c. 6 rif art 13 c. 5	10 c. 2										0		0	1.032	1.322	12.394	15.877									
Art. 46 c. 7	-		1322		7938		1322		7938		1322		7938		1322		7938									
Art. 46 c. 8	10 c. 4	2.582	3.308	15.493	19.847	2.582	3.308	15.493	19.847	2.582	3.308	15.493	19.847	2.582	3.308	15.493	19.847									
Art. 46 c. 9	10 c. 5																					258	330	1.549	1.984	
Art. 46 c. 12	-		0	3.350	20.000		0	3.350	20.000		0	3.350	20.000		0	3.350	20.000		0	3.350	20.000		0	3.350	20.000	

TABELLA DI CONCORDANZA

Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 234/2012 è di seguito riportata la tabella di concordanza tra le disposizioni previste dalla direttiva da recepire e lo schema di decreto.

Direttiva 2014/53/UE	Presente decreto
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12	Articolo 12
Articolo 13	Articolo 13
Articolo 14	Articolo 14
Articolo 15	Articolo 15
Articolo 16	Articolo 16
Articolo 17	Articolo 17
Articolo 18	Articolo 18
Articolo 19	Articolo 19
Articolo 20	Articolo 20
Articolo 21	Articolo 21
Articolo 22	Articolo 22
Articolo 23	Articolo 23
Articolo 24	Articolo 24

Articolo 25	Articolo 25
Articolo 26	Articolo 26
Articolo 27	Articolo 27
Articolo 28	Articolo 28
Articolo 29	Articolo 29
Articolo 30	Articolo 30
Articolo 31	Articolo 31
Articolo 32	Articolo 32
Articolo 33	Articolo 33
Articolo 34	Articolo 34
Articolo 35	Articolo 35
Articolo 36	Articolo 36
Articolo 37	Articolo 37
Articolo 38	Articolo 38
Articolo 39	Articolo 39
Articolo 40	Articolo 40
Articolo 41	Articolo 41
Articolo 42	Articolo 42
Articolo 43	Articolo 43
Articolo 44	-
Articolo 45	Articolo 45
Articolo 46	Articolo 46
Articolo 47	Articolo 47
Articolo 48	Articolo 48
Articolo 49	Articolo 52
Articolo 50	Articolo 49 e 50
Articolo 51	Articolo 52
Articolo 52	-
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato III	Allegato III
Allegato IV	Allegato IV
Allegato V	Allegato V

Allegato VI	Allegato VI
Allegato VII	Allegato VII
